
	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 1/32

0	10/03/2022	Prima emissione	Avv. Mascitelli	Presidente	cda
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO

PARTE GENERALE


Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 10/03/2022

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 2/32

1 DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Analisi dei rischi	Attività dell'analisi specifica della singola organizzazione, finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
Audit del sistema di gestione	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, alle procedure o requisiti di quello adottato dall'organizzazione
Codice etico	Insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell'organizzazione nei confronti di terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori, etc., e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo
Decreto Legislativo n. 231/2001	Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001 : “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
Direzione	Amministratore unico e/o legale rappresentante dell'impresa
Modello organizzativo	Insieme di strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottate ed attuati tramite i quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione
Organismo di Vigilanza (OdV)	Organismo di vigilanza previsto dall'Articolo 6, Comma 1, Lettera b) del D.Lgs.n.231/01 cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento continuo
Politica per la prevenzione dei reati	Obiettivi ed indirizzi generali di una organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati espressa in modo formale dalla direzione
Rischio	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato / illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.
Rischio accettabile	Rischio che può essere ridotto ad un livello tollerabile per l'organizzazione con il riferimento agli obblighi di legge a quanto espresso dal sistema di gestione per la responsabilità amministrativa ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 3/32

SGRA	Acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa
Sistema disciplinare	Sistema disciplinare di cui all'Articolo 6, Comma 2, Lettera e) del D.Lgs.n.231/01

2 PREMESSA

La cooperativa Nuova Giovanile ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 e s.m.i. in quanto consapevole che tale sistema, seppur costituendo una “facoltà” e non un obbligo previsto dalla legge, rappresenta un’opportunità per rafforzare la sua cultura di Governance, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (ad es. mappatura delle attività sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle attività sensibili, ecc.) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzati a una prevenzione “attiva” dei Reati.

Consapevole della necessità di mantenere aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. affinché risulti idoneo alla prevenzione della commissione dei reati presupposto, la Cooperativa ha approvato in data 18/02/2021 la presente versione del Modello.

3 NUOVA GIOVANILE Soc. Coop.: PROFILO

La Cooperativa Sociale Nuova Giovanile (di seguito, Cooperativa) nasce a Piombino (LI) nel gennaio 2019 in seguito alla fusione tra la Cooperativa sociale Giovanile di Lavoro (nata nel lontano 1980) e la Cooperativa sociale Nuova Proposta (nata nel 1997) e grazie a questa duplice grande esperienza, persegue lo scopo di favorire l’inserimento nel mondo lavorativo dei soggetti svantaggiati, quali portatori di handicap, persone che sviluppano disagi psichici o sociali e tutti gli altri elementi individuati dalla legge 38 del 1991.


I servizi svolti dalla Nuova Giovanile sono dunque indirizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate: in questo senso, la quota degli inserimenti rispetto alle unità lavorative impiegate è superiore al 30%, la soglia minima prevista dalla legge.


La Nuova Giovanile è una Cooperativa sociale che lavora nel settore dei servizi di tipo A+B.








I servizi che la Cooperativa svolge riguardano anche importanti compiti di interesse pubblico e privato, che spaziano dai servizi ambientali alla realizzazione e manutenzione di aree verdi, senza dimenticare le pulizie civili e industriali, l’edilizia, i servizi cimiteriali e l’apporto fornito nel settore culturale.

Oggi la Cooperativa è dunque un punto di riferimento che opera lungo tutta la Val di Cornia, svolgendo ogni giorno con passione, competenza e professionalità un lavoro di notevole rilevanza per la collettività.

La Nuova Giovanile svolge ed eroga i seguenti servizi:

Produzione e vendita piante da interno ed esterno	
---	---

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 4/32

Realizzazione di parchi e giardini "L'Arte del Verde"	
Raccolta differenziata di carta e cartone	 Raccolta carta e cartone
Pressatura di Carta e Cartone	
Pulizie civili e industriali	
Spazzamento stradale	
Gestione CDR	
Pulizia spiagge	
Servizi presso i cimiteri	
Servizi di derattizzazione e disinfestazione nonché sanificazione di ambienti	
Ristorazione con gestione "ristorante Otello"	
Gestione di servizi e strutture pubbliche come Teatro Verdi di Cecina	
Gestione negozio di Fiori	

4 GOVERNANCE AZIENDALE

La governance della Cooperativa ossia il sistema di amministrazione e controllo volto ad assicurare la gestione efficace dell'azienda, si ispira ai principi di integrità, trasparenza e correttezza.

Gli organi di governo e di controllo della cooperativa Nuova Giovanile sono:


- L'ASSEMBLEA
- L'ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- IL COLLEGIO SINDACALE
- PROCURATORI SPECIALI E ORGANI DELEGATI
- ALTRI ORGANI DI CONTROLLO

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è definita, tradizionalmente, come l'"organo della volontà sociale".

Secondo le previsioni dell'art.34 :

l'assemblea ordinaria:

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 5/32

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, nei limiti stabiliti statutariamente;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sulla eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 27 dello Statuto;
- g) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale e relative forme di apporto da parte dei soci lavoratori;
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti alla sua attenzione dagli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulla proroga della durata e sullo scioglimento della cooperativa;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) sulla emissione di strumenti finanziari ai sensi dello Statuto.
- d) eventuali modifiche del presente Statuto;

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Organo Amministrativo della Cooperativa è il Consiglio d'Amministrazione, che ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Sociale – “Consiglio di Amministrazione” è formato da un numero di componenti da tre a quindici eletti dall'Assemblea e di cui la maggioranza deve essere coperta da soci lavoratori e da un numero uguale od inferiore al 49% dalle altre categorie di soci.

Il CDA elegge il Presidente ed uno o più Vice presidenti e adotta tutte le opportune deliberazioni in ordine all'organigramma ed alle funzioni operative della Cooperativa, i dirigenti ed i quadri, con specifici provvedimenti di cui deve essere data formale comunicazione all'Assemblea.

Il CDA può attribuire parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori, al direttore generale, ove designato.

Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, il CDA, quale organo di direzione della Cooperativa ed omogenea espressione della base sociale dei diversi settori, viene eletto in blocco per voto di lista.


Il CDA dura in carica tre esercizi.

IL PRESIDENTE DEL CDA

Art. 42 Statuto. Viene eletto dal CDA ed ha la rappresentanza e la firma sociale e compie tutti gli atti inerenti alla sua funzione. Il CDA può attribuire deleghe specifiche al Presidente.

Il Presidente a sua volta, previa autorizzazione del CDA, può attribuire deleghe specifiche ai membri del CDA, al Vice-Presidente, nonché, con procura speciale, ad impiegati della Cooperativa. In sua assenza tutte le funzioni sono di competenza del Vice-Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 6/32

Art. 44 Statuto. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo corretto funzionamento.

Tutti gli organi sociali elettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono comunque rieleggibili anche dopo il terzo esercizio e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio Sindacale, sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, nelle assemblee da un socio eletto dai presenti (Omissis).

ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI

Come di evince dalla visura camerale, la Cooperativa ha conferito al Presidente del CDA, oltre ai poteri di rappresentanza e di sottoscrizione di atti e convenzioni, le seguenti specifiche deleghe e poteri particolarmente rilevanti ai fini del Modello 231:

- Predisporre il business plan;
- Dirigere le strategie comunicative;
- Assumere, promuovere e licenziare il personale, definire le mansioni, inquadramento, retribuzione etc
- Specifica delega in materia di SSL, per lo svolgimento di tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione del personale dipendente, con assunzione delle relative responsabilità; con potere di fare ed operare tutto quanto utile e necessario all'espletamento delle mansioni conferite, con piena autonomia di spesa per lo svolgimento della funzione;
- Curare la manutenzione dei beni mobili e immobili della cooperativa ed in relazione a ciò, affidare incarichi di riparazione e manutenzione a privati e/o Cooperativa, sia in forma occasionale che continuativa.

La Cooperativa ha poi designato il Preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/97 (disinfestazione e servizi annessi)


ALTRI ORGANI DI CONTROLLO

La Cooperativa è sottoposta a controlli e verifiche da parte dei seguenti enti:

- LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE (vigilanza ai sensi del d.lgs 2 agosto 2002 n. 220)
- CONSORIO COOB (sistema di qualità consortile-audit in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

STRUMENTI DI GOVERNANCE

Attualmente la Cooperativa opera secondo i criteri di cui ai sistemi di certificazione (in corso di validità anno 2021, come):

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 7/32

- UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di Gestione per la Qualità (certificato IT12/0704.00 e 01 data di emissione rispettivamente 13/07/2012 e 24/08/2021)
- UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale (certificato n. IT18/0177 prima emissione 15/02/2018;
- UNI EN ISO 45001:2018 Sistema di Gestione per la salute e la Sicurezza sul Lavoro (certificato n. IT18/1180 prima emissione 29/12/2020;

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa, "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" e composto da un membro esterno monocratico, affiancato da un referente 231 interno appositamente designato, vigila sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 e s.m.i., nonché cura il suo aggiornamento.

5 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., avente ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (qui di seguito denominato anche "D.Lgs. n. 231/2001" o semplicemente il "Decreto"), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità definita "amministrativa" che, in realtà, si sostanzia in una responsabilità penale a carico degli enti, in quanto accertata dinanzi al giudice penale.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti "Soggetti":

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.


Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità viene, quindi, attribuita all'Ente qualora i reati, indicati dal Decreto, siano commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. "soggetti apicali");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. "soggetti in posizione subordinata").

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 8/32

fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso.

A tal proposito, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge" ed a verificare e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; nonché, laddove i suddetti soggetti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.).

La responsabilità dell'Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, indicate nell'elenco allegato al presente Modello (cfr. Allegato C "Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi 231").

Ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie di cui al Decreto non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

L'art. 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente, ovvero:


- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00 e sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive, la cui durata non può essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 9/32

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento.

Le sanzioni interdittive, sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
-

6 IL MODELLO 231 ADOTTATO DALLA NUOVA GIOVANILE

6.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello 231 costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti della Cooperativa e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.


La Cooperativa ha deciso di adottare il presente Modello 231 con lo scopo di:

- a) promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività;
- b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- d) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Nuova Giovanile, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Cooperativa;
- e) ribadire che La cooperativa non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Cooperativa intende attenersi.

6.2 Struttura del Modello

Premessa

L'art. 6, c. 3, D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. statuisce che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 10/32

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Nella predisposizione del Modello, La cooperativa ha tenuto dunque conto, oltre che della disciplina dettata dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., anche dei principi espressi e contenuti nelle Linee Guida di Confindustria (“Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”¹ e nella nota illustrativa “La Disciplina in materia di whistleblowing”²), nonché delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Guardia di Finanza e dei più importanti e risalenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Il Modello 231 della Nuova Giovanile si compone di una Parte Generale e di Parti Speciali, compresi i documenti allegati e la specifica modulistica applicativa.

La Parte Generale introduce e descrive quali sistemi di vigilanza ed attuazione del Modello 231 adottati dalla Nuova Giovanile:

- i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- i compiti dell’Organismo di Vigilanza;
- l’istituto del Whistleblowing;
- il Sistema disciplinare;
- l’attività di Formazione, comunicazione e divulgazione a terzi.


¹ In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle quali indica i passi operativi, di seguito elencati, che la società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.: 1) una mappatura delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell’ambito delle specifiche attività aziendali; 2) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire.

Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l’efficacia del modello sono: -un Codice Etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; -un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività; -un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato; -delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie; -un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità; -un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del modello; -l’individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nelle attività; -specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio; -specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo; un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); documentazione dei controlli. In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l’Appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002.

Conformemente al modello già delineato per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario predisporre specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell’Organismo di Vigilanza per la verifica dell’effettività ed efficacia del modello stesso. In data 24 maggio 2004, Confindustria ha comunicato al Ministero della Giustizia, dopo aver recepito le osservazioni formulate da quest’ultimo, il nuovo testo delle Linee Guida. Il Ministero della Giustizia ha giudicato le Linee Guida, così integrate, “idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma3, del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.”.

² Documento redatto da Confindustria nel mese di gennaio 2018.

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 11/32

Le Parti Speciali, predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, sono composte da paragrafi contenenti:

1. l'inquadramento normativa;
2. l'indicazione delle diverse categorie e fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta dalla Cooperativa;
3. le attività a rischio-reato, c.d. "sensibili", ovvero le attività nell'ambito delle quali si può potenzialmente incorrere nella commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del Decreto;
4. i principali soggetti aziendali coinvolti nell'ambito delle attività a rischio-reato individuate;
5. i principi generali di comportamento;
6. i principi di controllo specifici.

6.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Cooperativa (c.d. Soggetti Apicali ex art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto), ai dipendenti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. Soggetti Subordinati ex art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto), nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in generale, a tutti i terzi che agiscono per conto della Nuova Giovanile nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con La cooperativa.

6.4 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale.


Pertanto, l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi si pone come prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Nuova Giovanile, anche se il Codice Etico deve necessariamente essere ratificato dall'Assemblea.

La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è responsabilità esclusiva del C.d.A., anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

- la modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'inserimento/integrazione di principi del Codice Etico e di Condotta;
- le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare;
- l'adeguamento del presente documento denominato "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.";
- mappatura delle attività sensibili;
- procedure aziendali e relativi riferimenti di cui alle Parti Speciali del Presente documento. Ogni modifica e/o integrazione al Modello e/o ai relativi allegati dovrà recare (es. sul frontespizio) la data della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.


6.5 I reati 231 e La cooperativa

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato predisposto in linea con le reali esigenze della Cooperativa e delle attività che essa svolge e nell'ambito delle quali potrebbero configurarsi i reati previsti dal Decreto.

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 12/32

Di seguito sono riportati i reati in cui La cooperativa potrebbe incorrere in assenza di un adeguato sistema di controllo:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
 - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n.1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.)
 - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 13/32

Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Art. 25 ter – Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro


- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio


- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, comma 1 Legge 633/41)

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 14/32


- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Art. 25 undecies - Reati ambientali
- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1 e 3 (primo e secondo periodo), 4, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006)
 - Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
 - Sanzioni in materia di tutela dell'aria (art. 279, comma 5, TUA)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 15/32

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Art. 25 terdecies – Razzismo e Xenofobia
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)
- Reati transnazionali L.146/2006
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)


Di seguito sono, altresì, riportati i reati previsti dal Decreto ritenuti non applicabili. Tale considerazione deriva sia dall'analisi della ratio della norma che del profilo della Cooperativa:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) (allo stato dell'arte, non ritenuto applicabile)
- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste


	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 16/32

dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.)

- Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Art. 25 bis 1 – Delitti contro l'industria e il commercio
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Art. 25 ter – Reati societari
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Art. 25 quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 17/32

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- ☐ Art. 25 quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
- ☐ Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
- ☐ Art. 25 sexies – Reati di abuso di mercato
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
- ☐ Art. 187-quinquies TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- ☐ Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 18/32

Art. 25 undecies – Reati ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Art. 12 L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)


- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati transnazionali L.146/2006

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 19/32

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente alla Cooperativa di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

6.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI PROCESSI DELLA COOPERATIVA NUOVA GIOVANILE


Sintesi del progetto di predisposizione e sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo, conforme ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Con incontro del 20/10/2021, il “Gruppo di lavoro 231” ha presentato alle Cooperativa l'avvio del progetto finalizzato allo sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “MOG”) della Cooperativa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/01 e delle Linee Guida di Confindustria.

Nel corso del progetto, il “Gruppo di lavoro 231” ha significativamente coinvolto le funzioni aziendali competenti – nell'attività di comprensione, analisi e valutazione, nonché condivisione dei vari temi – con incontri ed interviste mirati alla raccolta di informazioni relative alla Cooperativa e finalizzati ad un'analisi di dettaglio e ad una valutazione delle aree di rischio, e con informative periodiche sull'avanzamento del progetto ed eventuali criticità emerse nel corso dello stesso.

Il progetto di predisposizione e sviluppo del MOG è stato realizzato in 6 mesi (ottobre 2021 – aprile 2022) e si è articolato nelle seguenti fasi.

Figura n. 1: Modello di organizzazione, gestione e controllo della Nuova Giovanile s.coop.

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 20/32



Fase 1: Avvio e Risk Assessment Macro

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Organizzazione, pianificazione, comunicazione e avvio del progetto di predisposizione e sviluppo del MOG;
- Raccolta documentazione/informazioni preliminari;
- Analisi dell'azienda e identificazione delle aree di rischio ex D.Lgs. 231/01 ("macro aree" di attività sensibili) e dei relativi responsabili/ruoli aziendali coinvolti;
- Analisi e valutazione dell'ambiente di controllo della Cooperativa per identificare le eventuali carenze rispetto alle componenti chiave del MOG.

La seguente fase ha prodotto specifica documentazione di pianificazione, organizzazione, comunicazione e avvio del progetto di predisposizione e sviluppo del MOG.

Fase 2: Risk Assessment Micro


La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Analisi di dettaglio delle aree a rischio identificate attraverso interviste;
- Identificazione degli specifici processi/attività sensibili ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 emersi dall'analisi di dettaglio delle aree ("macro aree" di attività sensibili);
- Valutazione dei rischi attraverso la mappatura dei processi sensibili in termini di:
 - reati prospettabili ed astrattamente ipotizzabili a cui ciascun processo risulta esposto;
 - potenziali modalità attuative del reato per ciascun processo;
 - funzioni organizzative/ruoli aziendali coinvolti nel processo;
 - livello di copertura – tramite la predisposizione di protocolli preventivi – dei processi in termini di: sistema dei poteri, sistemi informativi, procedure documentali, reportistica;
 - descrizione del flusso di processo.

La mappatura dei processi è stata riportata all'interno della presente "Parte Generale" e all'interno delle singole "Parti Speciali" del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Fase 3: Gap Analysis e definizione del piano di implementazione

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 21/32

- Identificazione del quadro di protocolli preventivi (di sistema e specifici) da applicare a ciascun processo sensibile (“macro aree” di attività sensibili) al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- Valutazione della mappatura dei processi sensibili – effettuata nella Fase 2 – al fine di identificare le carenze dei processi sensibili rispetto al quadro dei protocolli preventivi identificati (Gap Analysis);
- Definizione del piano di azioni da attuare per lo sviluppo del MOG all’interno della Cooperativa, tenendo conto delle carenze emerse sui processi (Risk Assessment Micro) e delle raccomandazioni fornite nella Fase 1 del progetto con riferimento all’ambiente di controllo e alle componenti macro del modello (Risk Assessment Macro).

Il risultato di tali attività è stato riportato all’interno della “Parte Generale” (ALL. G) e all’interno delle singole “Parti Speciali” del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Fase 4: implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Implementazione del piano di azioni di miglioramento – definito alla Fase 3 – che ha portato alla definizione, condivisione e formalizzazione di:
 - componenti macro del MOG: Codice etico, Struttura organizzativa, Sistema delle deleghe e dei poteri, Sistema sanzionatorio, Regolamento OdV;
 - protocolli preventivi – di sistema e specifici – e processi strumentali per ciascuna “macro area” di attività sensibili, oggetto di dettagliata analisi nelle relative “Parti Speciali”.
- Formalizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 riportato integralmente in allegato al presente documento.


Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 è stato presentato al Vertice aziendale e successivamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ed approvato con delibera del C.d.A.

7. I SISTEMI DI VIGILANZA ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

Alla luce del combinato disposto dagli artt. 6 e 7 del D. L.gs n. 231/2001 e s.m.i., la presente “Parte Generale” si compone dei seguenti elementi, che rispetto alla presente scheda descrittiva generale, ne integrano veri e propri allegati:

- ALL. A): Codice Etico;
- ALL. B): Sistema disciplinare;
- ALL. C) Catalogo dei reati 231;
- ALL. D) Regolamento ODV;
- ALL. E) Struttura Organizzativa
- ALL. F) Flussi Informativi per ODV;
- ALL. G) Analisi dei rischi;
- ALL. H) Whistleblowing.

Di seguito vengono esplicitati i protocolli di maggior rilievo che fanno parte del Modello adottato dalla cooperativa.

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 22/32

7.1 Codice Etico

L'adozione di principi etici e delle norme di comportamento rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i. rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico (e di Condotta), quale utile strumento di governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico, allegato e parte integrante del Presente Modello, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

La cooperativa, con l'adozione del Codice in esame, intende esprimere gli impegni e le responsabilità etiche, assunte dagli Organi Sociali e dai loro componenti, dai dipendenti, dai prestatori di lavoro temporaneo, dai consulenti e dai collaboratori a qualunque titolo, dai procuratori e da qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Cooperativa,

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con l'eventuale supporto di consulenti esterni, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contemplate nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Presente Modello e parte integrante dello stesso.

7.3 Organismo di Vigilanza

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, è stato istituito presso La cooperativa un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV.") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Cooperativa, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Cooperativa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000".

L'avvenuto conferimento dell'incarico è stato formalmente comunicato da parte del C.d.A. a tutti i livelli aziendali, mediante un comunicato interno teso ad illustrare poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché le finalità della sua costituzione.


Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'OdV della Nuova Giovanile, per i quali comunque si rimanda al Regolamento dell'ODV facente parte integrante della Parte Generale del Modello 231 adottato dall'azienda ALL-D.

A. *Composizione, durata e cessazione dall'incarico di componente dell'OdV*

Avuto stretto riguardo alla Politica d'Impresa ed ai Processi più esposti al rischio illecito 231, il Consiglio di Amministrazione della Nuova Giovanile ha optato per una composizione "monocratica" dell'OdV, costituito da professionista di provenienza esterna alla Cooperativa.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le seguenti competenze:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Cooperativa opera;

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 23/32

- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale".

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabile con deliberazione del C.d.A. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al C.d.A., sentito il Collegio Sindacale.

Nel caso dell'apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico di un componente dell'OdV, il C.d.A. potrà in ogni caso disporre la sospensione dei poteri del componente indagato, previa valutazione del caso e sentito il parere del Collegio Sindacale.


B. Autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'OdV

Come richiesto dal Testo del Decreto 231 e precisato dalle Linee Guida di Confindustria, in termini pratici, il concetto di "effettività della vigilanza" determina la necessaria assenza, sul piano soggettivo, di condizioni e/o situazioni e/o rapporti che compromettano l'efficacia del controllo. Proprio in ragione dell'espletamento della delicata funzione assegnatagli, infatti, l'OdV, che è pur sempre un "organismo dell'ente", deve garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

Come quindi precisato dalle Linee Guida di Confindustria "tali requisiti sembrano assicurati

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, ovvero un grave inadempimento ai regolamenti o alle procedure della Cooperativa che abbia determinato un danno alla Cooperativa stessa, sanzionato con provvedimento disciplinare;
- una sentenza di condanna della Cooperativa ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 24/32

dall’inserimento dell’Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso”.

La cooperativa garantisce pertanto l’autonomia dell’OdV, preservandolo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente interno alla Cooperativa, collocandolo in una posizione di terzietà, con la previsione di un riporto al massimo Vertice operativo aziendale (cfr. paragrafo E).

Al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, all’OdV non sono stati attribuiti compiti operativi³ che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività afferenti alla Politica d’impresa adottata dalla Nuova Giovanile, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello (cfr. paragrafo D).

L’Organismo di Vigilanza possiede con riferimento al requisito della “professionalità”, “un bagaglio di strumenti e tecniche che gli consenta di svolgere efficacemente l’attività assegnata, ossia delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale, quali il campionamento statistico, le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l’individuazione delle frodi (Trib. Milano, Ordinanza GIP, 20/09/04), nonché a tutte quelle tecniche specifiche idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo (Trib. Napoli, Ordinanza GIP, 26/06/2007)”.

La carica di componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.

Il consiglio di amministrazione può sospendere dalla carica colui che sia incorso in una sentenza di condanna passata in giudicato.


Non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto; abbiano riportato una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; abbiano svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.

In La cooperativa la continuità d’azione è assicurata dal costante supporto operativo della Funzione di Referente 231, che garantisce l’esecuzione delle verifiche periodiche dell’OdV ed assicura l’immediatezza del flusso informativo al mutare dello scenario aziendale della Nuova Giovanile.

C. Cause d’ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza i componenti dell’Organismo non dovranno avere vincoli di parentela (coniugio, parentela o affinità entro il IV grado) con il Vertice Aziendale

³ Per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività della Società, si intende qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa.

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 25/32

(componenti del CdA, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Cooperativa o di un ente/società collegate, controllate, controllanti, nonché persone che esercitano – anche di fatto- la gestione e il controllo della Cooperativa) né dovranno essere legati alla Cooperativa da interessi economici, fatte salve tutte le componenti della retribuzione⁶, o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per reati previsti dalle leggi vigenti.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il C.d.A., esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il C.d.A. deve revocare il mandato. Nel corso dell'anno solare i componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno rilasciare una dichiarazione che attesti la presenza dei requisiti necessari e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza.

D. Il possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo da parte dell'OdV

La giurisprudenza ha chiarito che l'OdV deve essere dotato di “indispensabili poteri di iniziativa, autonomia e controllo” e “non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni


Le Linee Guida di Confindustria precisano che, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

In particolare, per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'OdV:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Cooperativa ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Nuova Giovanile, ovvero di consulenti esterni.

Ancora, l'Organismo di Vigilanza della Nuova Giovanile, in via autonoma:


- verifica l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i.;
- identifica e monitora adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo a un periodico aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili;
- sviluppa sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- verifica il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- effettua periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- dispone verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello;
- riferisce periodicamente al Presidente e Amministratore Delegato/Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 26/32

- promuove e/o sviluppa, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione ed comunicazione interna, con riferimento al modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- promuove e/o sviluppa, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Cooperativa si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnala all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- formula proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - o significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - o significative modificazioni dell'assetto interno della Cooperativa e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - o modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - o modifiche normative.
- Le attività di controllo poste in essere non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando, tuttavia, che il Vertice Aziendale è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza

E. Inquadramento dell'ODV

Dopo un lungo dibattito in merito alla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in data 12 maggio 2020 il Garante della Privacy ha chiarito con la nota 17347 la natura dell'OdV ai fini della disciplina sulla protezione dei dati, addivenendo alle seguenti Conclusioni: “ Sulla base delle valutazioni sopra riportate, si ritiene che l'OdV, nel suo complesso, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongano siano interni o esterni, debba essere considerato “parte dell'ente”. Il suo ruolo - che si esplica nell'esercizio dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge, attraverso il riconoscimento di “autonomi poteri di iniziativa e controllo” - si svolge nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, titolare del trattamento, che, attraverso la predisposizione dei modelli di organizzazione e di gestione, definisce il perimetro e le modalità di esercizio di tali compiti. Tale posizione si intende ricoperta dall'OdV nella sua collegialità, tuttavia, non può prescindere dalla necessità di definire anche il ruolo che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, deve essere previsto per i singoli membri che lo compongono. Lo stesso ente, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'OdV comporta (ad esempio, l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi), designerà - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del Regolamento) - i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 Regolamento; v. anche art. 2-quaterdecies del Codice). Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati degli interessati, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento. Lo stesso titolare sarà tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all'OdV l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria nell'adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata normativa”

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 27/32

F *Reporting annuale dell’OdV nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale*

L’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all’attività svolta il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con una periodicità annuale salva comunque la necessità di puntuale informativa ogni qual volta l’Organismo ne ravvisi l’esigenza e/o opportunità. L’OdV elabora inoltre a fine anno un report sull’attività svolta, sottoscritto dal Presidente dell’Organismo e da questo comunicato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Con particolare riferimento a quest’ultima tipologia di reporting, l’Organismo deve predisporre un rapporto scritto avente ad oggetto:

- a) l’attività svolta dall’Organismo (indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, l’eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, ecc.);
- b) le eventuali criticità emerse in termini di efficacia del Modello, le raccomandazioni finalizzate a porre rimedio alle carenze ed eccezioni accertate e da ultimo lo stato di realizzazione degli opportuni interventi correttivi/migliorativi sul Modello stesso;
- c) un piano di attività previste per l’anno successivo.

G. *Il Sistema dei flussi informativi “nei confronti” dell’Organismo di Vigilanza*

L’art. 6, 2 comma, lett. d) del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., impone la previsione di obblighi informativi nei confronti dell’OdV quale “organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso”.

Nella Nuova Giovanile, l’assetto operativo del sistema dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposita procedura facente parte integrante della presente Parte Generale del modello 231 – ALL. F) a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

G. *Responsabilità*


Tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza (monocratico o collegiale) sono solidalmente responsabili nei confronti della Cooperativa dei danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza nell’adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l’espletamento dell’incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell’Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al C.d.A. della Cooperativa.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

7.4 Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), avente lo scopo di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati.

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 28/32

L'articolo 2 della legge n. 179/17 è intervenuto sul Decreto 231 inserendo all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello 231 le misure legate alla gestione dell'istituto c.d. Whistleblowing.

In particolare, l'art. 6 comma 2-bis - ai fini del giudizio di idoneità del Modello 231 - richiede l'adozione ed attuazione da parte dell'organo dirigente delle seguenti misure aggiuntive:

- *uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;*
- *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

La Legge n. 179/17 ha poi inserito, all'articolo 6 del D.Lgs. 231/01, due ulteriori disposizioni in materia lavoristica a tutela dei soggetti "segnalanti" e contenute nei commi 2-ter e 2-quater:

- *Comma 2-ter.* "L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo";


- *Comma 2-quater.* "Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

La procedura di segnalazione degli illeciti adottata ed attuata in La cooperativa

La cooperativa ha adottato un'apposito Regolamento Whistleblowing, inserito tra gli allegati della presente Parte Generale del modello 231 (ALL. G) in osservanza dei principi di carattere generale che l'ANAC ha formulato nel 2015 con riferimento alla regolamentazione del whistleblowing nel settore pubblico nonché della nota illustrativa pubblicata nel gennaio 2018.

Nello specifico, la presente procedura identifica e definisce:

- la tutela della riservatezza;
- il contenuto delle segnalazioni;
- le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- il destinatario delle segnalazioni ed attivazione dell'istruttoria;
- la gestione delle segnalazioni;
- le responsabilità del segnalante;
- gli obblighi del destinatario delle segnalazioni;

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 29/32

- la conservazione documentale.

Il destinatario delle segnalazioni in caso di whistleblowing è il Referente Interno che, garantendo l'anonimato, informa di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque dei soggetti coinvolti riceva erroneamente la segnalazione deve darne pronta informativa agli altri con le opportune modalità di tutela dell'anonimato del segnalante.

Ai fini della Presente Parte Generale, si citano le modalità di trasmissione delle segnalazioni, rimandando alla predetta Procedura per gli opportuni approfondimenti.

Nello specifico, le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione ed alla fondatezza del fatto segnalato e può essere effettuata – con garanzia di anonimato- con le seguenti modalità:

- mediante invio di email all'indirizzo : whistleblowingnuovagiovanile@gmail.com, quale casella dedicata alle segnalazioni NON anonime, ma certamente riservate e senza diffusione dei dati del segnalante come previsto dalla legge;
- mediante uso della cassetta postale (anche in forma anonima)
- mediante invio per posta all'indirizzo della Cooperativa, indirizzata alla c.a. dell'ODV.
- mediante la compilazione del modello allegato al Regolamento sopra citato, da inviare in busta chiusa e sigillata con l'indicazione della dicitura "Riservato" al Referente 231.
- qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., Nuova Giovanile soc. cooperativa – Piazza della Repubblica 24 57122 Livorno" o inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica: paolomascitelli@pec.ordineavvocatilivorno.it.

È garantita la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia.


7.5 Sistema Disciplinare

L'effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso, e dei suoi elementi costitutivi, ivi inclusi i documenti che ne costituiscono parte integrante. Tali violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

La Cooperativa ha provveduto ad introdurre un Sistema Disciplinare ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, sia da parte dei dipendenti della Cooperativa – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, dei consulenti, collaboratori e terzi.

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Cooperativa.

Il Sistema disciplinare adottato dalla Cooperativa è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato "Sistema Disciplinare").

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 30/32

7.6 Formazione, Comunicazione e Divulgazione

Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello 231 e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Cooperativa, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.


La Cooperativa programma un piano di formazione preliminare ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. Tale attività formativa ha luogo attraverso l'esposizione dei criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, i reati presi in considerazione dal decreto, nonché la tipologia di sanzioni previste e le metodologie d'analisi adottate.

L'Organismo di Vigilanza supervisiona l'attività di corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I programmi formativi vengono condivisi con l'Organismo di Vigilanza. I requisiti del programma di formazione sono i seguenti:

- adeguatezza rispetto alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo- assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
 - differenziazione dei contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
 - periodicità definita in funzione (i) del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, (ii) della capacità di apprendimento del personale e (iii) del grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
 - selezione di relatori competenti e autorevoli, al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di evidenziare l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Cooperativa e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
 - obbligatorietà della partecipazione (con appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti);
 - controllo e verifica del grado di apprendimento dei partecipanti. La formazione può essere classificata in generale o specifica.
- In particolare, la formazione generale, attuata secondo le modalità ritenute più idonee ed efficaci, interessa tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:
- dei precetti contenuti nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
 - dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e di Condotta;
 - del Sistema disciplinare;
 - delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
 - dei poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
 - del sistema di reporting interno riguardante l'Organismo di Vigilanza.

La formazione specifica interessa, invece, tutti quei soggetti che per via della loro attività, o comunque della loro posizione in azienda, necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa (i.e. il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto). Questi sono destinatari

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 31/32

di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica è strutturata in modo tale da consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili
- per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio sono destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello 231 sono organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Vengono, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

Comunicazione e Divulgazione

In linea con quanto disposto dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e dalle Linee Guida di Confindustria, la Cooperativa dà piena pubblicità al presente Modello ed ai relativi allegati, al fine di assicurare che tutto il personale interno sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.


La comunicazione è sempre capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, la comunicazione:

- è sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizza i canali di trasmissione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili e permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- è di qualità in termini di contenuti (comprende tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

Il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del Presente Modello viene sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, con comunicazione a tutto il personale tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'utilizzo di e-mail, pubblicazione sul sito intranet aziendale, ed invio personalizzato di apposita comunicazione a quadri e dirigenti.

Per la Cooperativa, la divulgazione del Modello 231 e dei relativi allegati alle figure esterne che collaborano con la Cooperativa (Fornitori, Agenti, Clienti, Consulenti Esterni) è assicurata mediante i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, quali, ad esempio, pubblicazione sul sito internet aziendale, utilizzo di corrispondenza negoziale, e-mail, nonché in particolare attraverso l'inserimento e contestuale accettazione di clausole contrattuali 231 che richiedano la conoscenza e l'osservanza dei principi e dei comportamenti contenuti nel Modello.

	MOGC 231 – PARTE GENERALE			Rev 00
	PARTE GENERALE			
	UNI ISO 9001	UNI EN ISO 14001	UNI ISO 45001	Pag 32/32

7.7 Aggiornamento

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello 231 sono previsti in occasione di:

- innovazioni normative;
- modifiche della Governance e della struttura organizzativa della Nuova Giovanile, aventi impatto sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
- modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno.

Gli organi di controllo preposti valutano, con continuità, l'adeguatezza degli stessi ai fini di eventuali aggiornamenti. Tutti gli interventi devono essere orientati a mantenere nel tempo l'efficacia del Modello 231 e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

Allegati

- A. Codice Etico
- B. Sistema Disciplinare
- C. Catalogo dei reati e degli Illeciti Amministrativi ex Decreto Legislativo n. 231/2001
- D. Regolamento Organismo di Vigilanza
- E. Struttura Organizzativa
- F. Flussi da e verso ODV
- G. Analisi dei Rischi
- H. Regolamento whistleblowing